

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2014, n. 9-377

**Rettifica di errore materiale contenuto nel dispositivo della D.G.R. n. 24-2327 del 12.7.2011 avente per oggetto: Giudizio di compatibilita' ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 e Valutazione d'incidenza del "Progetto definitivo di rinaturazione e di riassetto idraulico golena destra del fiume Po, tra il Ponte di Pieve del Cairo ed il Ponte di Mezzana Bigli, comune di Isola Sant'Antonio (AL)".**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Con la D.G.R. n. 24-2327 del 12 luglio 2011 sono stati espressi il giudizio positivo di compatibilità ambientale e la positiva Valutazione di Incidenza in merito al progetto indicato in oggetto, come di norma l'atto deliberativo contiene una serie di condizioni attuative finalizzate a mitigare ulteriormente gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente;

preso atto che al 3° capoverso del dispositivo della suddetta deliberazione, in applicazione del comma 9, dell'articolo 12 della l.r. 40/1998, era stato definito che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, avesse efficacia per la durata di tre anni, decorrenti dalla data del presente atto deliberativo;

considerato che la definizione dell'efficacia dell'atto, nei termini sopra espressi, era motivata dal solo rispetto dei termini massimi previsti dal suddetto comma 9 dell'articolo 12 della l.r. 40/1989 che stabilisce invece: 9. Il provvedimento di cui al comma 8 (provvedimento con cui viene reso il giudizio di compatibilità ambientale), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata definita dal provvedimento stesso e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto.

Inoltre, in linea generale, al fine di evitare un indefinito differimento dell'inizio lavori da parte del soggetto istante, per la salvaguardia delle componenti ambientali interessate dal progetto che possono subire variazioni nel tempo, si indica agli uffici competenti di assumere come data di riferimento, dalla quale inizia la decorrenza dei tre anni sopra citati, la comunicazione della favorevole conclusione del procedimento istruttorio condotto ai sensi della l.r. 69/1978;

preso atto di quanto sopra esposto,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge;

*delibera*

di correggere l'errore materiale presente al 3° capoverso del dispositivo della D.G.R. n. 24-2327 del 12 luglio 2011 e di sostituire pertanto la locuzione "*tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo*" con la locuzione "*tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto*".

di segnalare agli uffici delle Direzioni competenti di assumere come data di riferimento, dalla quale inizia la decorrenza dei tre anni sopra citati, la comunicazione della favorevole conclusione del procedimento istruttorio condotto ai sensi della l.r. 69/1978 .

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati al procedimento concluso con la D.G.R. n. 24-2327 del 12 luglio 2011 e alla Società Cavalieri s.r.l., con sede in Via F. Cavallotti, 5 26841 Casalpusterlengo (LO), che ha presentato istanza per la realizzazione del progetto ai sensi della l.r. 69/1978, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione Ambiente.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso, ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e dell'art. 12, comma 8 della L.R. n. 40/1998.

(omissis)